

FONDAZIONE INPHOTEC DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ARTICOLO 1

Strutture operative

1.1 Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, la Fondazione opera con strutture proprie, eventualmente integrate con quelle dell'Ente di riferimento Scuola Superiore Sant'Anna, di altri Enti pubblici o privati di ricerca, e di Amministrazioni dello Stato. Le strutture operative della Fondazione sono:

- 1) Centro di alta tecnologia INPHOTEC per i circuiti fotonici integrati di Via Giuseppe Moruzzi 1 in Pisa
- 2) Laboratori di ricerca e sviluppo decentrati
- 3) Laboratori di ricerca e sviluppo integrati con quelli di altri Enti
- 4) Servizi tecnici centrali e amministrativi

1.2 I servizi tecnici e amministrativi vengono costituiti all'occorrenza in esclusiva funzione dello sviluppo delle attività tecnologiche e scientifiche della Fondazione e ne costituiscono un supporto.

ARTICOLO 2

Afferenza alla Fondazione

2.1 L'afferenza alla Fondazione è una forma di libera collaborazione individuale nelle attività didattiche occasionali e scientifiche della Fondazione per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.

2.2 Possono far domanda di afferenza individuale alla Fondazione i professori, i ricercatori, i dottorandi, i borsisti, i tecnici laureati e i tecnici della Scuola Superiore Sant'Anna che operano nei settori di interesse della Fondazione.

2.3 Può altresì presentare domanda di afferenza il personale esterno alla Scuola Superiore Sant'Anna ma appartenente ad un Ente convenzionato con la stessa, quale ad esempio un consorzio interuniversitario di cui la Scuola è membro, che opera nei settori di interesse della Fondazione

2.4 La richiesta di afferenza sottoscritta dal richiedente deve contenere, oltre tutti i dati e le indicazioni previste nell'apposita scheda fornita dalla Fondazione, la dichiarazione di conoscere lo statuto, i regolamenti della Fondazione e il codice etico.

2.5 Le domande di afferenza sono esaminate e accettate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta del Presidente, sentito il Consiglio scientifico ove costituito.

2.6 Sono automaticamente afferenti alla Fondazione i borsisti della Fondazione stessa.

2.7 Per i soggetti di cui ai commi 2.2 e 2.3 è prevista l'afferenza temporanea alla Fondazione legata al tempo di esecuzione di un progetto.

2.8 L'afferenza alla Fondazione decade per dichiarazione dell'interessato, o per cessazione del rapporto di questi con gli Enti di cui ai commi 2.2 e 2.3, o per motivi di incompatibilità, o cessazione dei requisiti, o conclusione del progetto nel caso di afferenza temporanea, segnalati al Consiglio di Amministrazione e recepiti dallo stesso.

ARTICOLO 3

Personale collegato alla Fondazione

3.1 I laureandi universitari e i visitatori dipendenti da Enti non convenzionati che operano presso le strutture operative locali della Fondazione acquistano la posizione di personale collegato alla Fondazione.

3.2 La richiesta dello *status* di personale collegato sottoscritta dal richiedente deve contenere, oltre tutti i dati e le indicazioni previste nell'apposita scheda fornita dalla Fondazione, la dichiarazione di conoscere lo statuto, i regolamenti della Fondazione e il codice etico.

3.3 Le domande sono esaminate e accettate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione su proposta del Presidente, sentito il Consiglio scientifico ove costituito.

3.4 Acquistano automaticamente la posizione di personale collegato anche coloro ai quali, dipendenti da Enti non convenzionati, il Consiglio di Amministrazione attribuisce un rapporto di collaborazione non subordinato per un tempo definito.

3.5 Il personale collegato deve provvedere alla propria copertura assicurativa, mentre la Fondazione garantirà le coperture assicurative specifiche che si rendessero necessarie in relazione alle attività svolte nelle strutture della Fondazione.